

COMUNE DI BUJA

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Provincia di Udine



COMUN DI BUJE

Region autonome Friül-Vignesie Julie - Province di Udin

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2023
N. 63 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2024

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di Dicembre alle ore 20:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
PEZZETTA Silvia Maria	Sindaco	Presente
ZONTONE Marco	Consigliere	Presente
GUERRA Alberto	Consigliere	Presente
SPIZZO Jessica	Consigliere	Presente
LIZZI Elena	Consigliere	Presente
PAPINUTTO Gaia	Consigliere	Presente
PICCOLI Simona	Consigliere	Presente
NICOLOSO Patrizia	Consigliere	Assente
BRIANTE Moreno	Consigliere	Presente
PAULUZZO Lanfranco	Consigliere	Presente
GUERRA Michele	Consigliere	Presente
CALLIGARO Giovanni	Consigliere	Presente
BERGAGNA dott. Stefano	Consigliere	Presente
BALLANDINI Anna Lisa	Consigliere	Assente
MATTIUSSI Giulia	Consigliere	Presente
SANTI Francesca	Consigliere	Presente
CALLIGARO Sandro	Consigliere	Presente

Assiste il Vice Segretario reggente CARGNELUTTI dott.ssa Laura.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra PEZZETTA Silvia Maria nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 21/2019 e s.m.i.: “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale” che prevede:

- all’articolo 21, comma 1, che il Consorzio Comunità Collinare del Friuli tra i Comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d’Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande è trasformato di diritto in Comunità Collinare del Friuli;
- all’articolo 21, comma 4, che l’Unione Territoriale Intercomunale Collinare è sciolta di diritto a far data dal 1° gennaio 2021. Dalla medesima data la Comunità Collinare del Friuli subentra nelle funzioni e nei servizi esercitati dall’Unione, nel patrimonio, nei rapporti giuridici pendenti, ivi compresi quelli relativi al personale, facenti capo all’Unione stessa;

DATO ATTO che ai sensi del comma 2, del suindicato articolo 21 della L.R. n. 21/2019, con deliberazione n. 54 del 29.09.2020 l’Assemblea dei Sindaci della Comunità Collinare del Friuli è stato approvato lo Statuto della Comunità Collinare del Friuli;

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 34 del 23.09.2023 avente ad oggetto “Approvazione dell’ingresso nella Comunità Collinare del Friuli del Comune di Pagnacco ed approvazione delle relative modifiche allo Statuto”;

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 65 del 17.12.2020 avente ad oggetto “Approvazione del regolamento per la funzione dei servizi tributari – ex art. 4, comma 4, dello Statuto”;

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 55 del 28.12.2020 con la quale il comune di Buja ha conferito alla Comunità Collinare del Friuli la funzione di gestione dei servizi tributari;

RICHIAMATO quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e dal decreto del Presidente della Comunità Collinare del Friuli n. 1 del 2.01.2021 di nomina della dott.ssa Patrizia Michelizza quale titolare di posizione organizzativa dell’ufficio unico dei servizi tributari;

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 22 del 14.02.2023 con la quale il comune di Buja ha nominato la dott.ssa Patrizia Michelizza funzionario responsabile dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA);

VISTI

- l’articolo 1 della Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 con il quale ai sensi dell’articolo 51, comma 4, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia), è istituita l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dall’1° gennaio 2023, l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- l’articolo 15 della medesima L.R. 17/2022 che riconosce la potestà regolamentare ai Comuni in materia di ILIA ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), approvato con deliberazione n. 16 del 27.04.2023;

RICHIAMATI

- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.

RICHIAMATO l'articolo 9 della L.R. 17/2022 rubricato “Aliquote” che così stabilisce:

1. per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00.= euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n.24;
2. per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
3. per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
4. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento;

5. per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
6. per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma1, lettera c) della L.R. 17/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
7. per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
8. per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

VISTO l'articolo 38, comma 1 della Legge Regionale 17/07/2017 n. 18, che ha disposto che i Comuni e le Province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale;

VISTO l'articolo 151 del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che: "...gli enti locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre....";

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

UDITO il Sindaco che precisa che per il 2024 non sono stati apportati aumenti e provvede a riepilogare il dettaglio del quadro tariffario che si conferma;

UDITO l'intervento dell'Assessore Lizzi che nel ribadire quanto descritto dal Sindaco evidenzia la tempistica prevista per l'approvazione delle aliquote;

UDITO l'intervento della Consiglieria Santi che evidenzia come già l'anno scorso in sede di introduzione dell'ILIA si era detto che il 2023 sarebbe stato un anno di prova. Avendo rivisto la proiezione dell'anno scorso, prende atto che ora le valutazioni dovranno essere rinviate ulteriormente. Chiede inoltre come mai ci sia uno scostamento tra gli anni 2024, 2025, 2026;

UDITO l'intervento dell'Assessore Lizzi che evidenzia come l'anno scorso la proiezione della Collinare sia arrivata successivamente all'avvio dell'ILIA e che, relativamente a tale imposta, si attendessero anche conferme da parte della Regione relativamente a strumenti analoghi a fondi di rotazione o simili. Poiché le valutazioni relativamente al gettito definitivo per il 2023 non sono ancora concluse sarà necessario attendere la fine dell'esercizio per avere un'idea chiara degli effetti derivanti dall'introduzione della nuova imposta;

UDITO l'intervento del Consigliere Bergagna che esprime dichiarazione di voto contrario ritenendo possibile invece l'introduzione di riduzione dell'imposta alla luce dei nuovi trasferimenti evidenziati;

UDITO l'intervento della Consiglieria Mattiussi che esprime dichiarazione di voto contrario per le motivazioni espresse dalla Consiglieria Santi;

ATTESA l'urgenza;

CON voti favorevoli 10, contrari /, astenuti 5 (consiglieri Bergagna, Calligaro G., Mattiussi, Santi, Calligaro S.), su n. 15 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le seguenti aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno 2024:
 - aliquota pari allo **0,50 per cento** per l'**abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - aliquota pari allo **0 per cento** per i **fabbricati rurali ad uso strumentale**;
 - aliquota pari allo **0,86 per cento** per tutte le **altre tipologie immobiliari** imponibili non comprese in quelle precedenti;
3. di dare atto che i terreni agricoli del Comune di Buja sono esenti dall'imposta in quanto ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
4. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767,
5. della Legge 160/2019; Di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli 15, contrari /, astenuti /, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i.

COMUNE DI BUJA

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Provincia di Udine



COMUN DI BUJE

Region autonome Friûl-Vignesie Julie - Province di Udin

SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2024

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs.n. 267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

18 dicembre 2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO DOTT.SSA PATRIZIA MICHELIZZA

COMUNE DI BUJA

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Provincia di Udine



COMUN DI BUJE

Region autonome Friül-Vignesie Julie - Province di Udin

SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2024

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.

19 dicembre 2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO P.AZ. NADIA SINICCO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to PEZZETTA Silvia Maria

Il Vice Segretario reggente
F.to CARGNELUTTI dott.ssa Laura

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 29/12/2023 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
29/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Graziella FORNASIERE

Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

29/12/2023

Il Responsabile
Graziella FORNASIERE